Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 4 maggio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1978, n. **1041.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 268, 269, 270, 271 e 272, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 268. — Nei singoli statuti sono indicati la durata dei corsi, la sede e il direttore. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo in materia affine. Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 269. — Alle scuole sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più scuole o corsi di perfezionamento.

Art. 270. — Il numero di allievi, che annualmente possono essere accolti al primo corso di ciascuna scuola, è fissato nello statuto di ogni singola scuola.

L'immatricolazione avviene mediante concorso per titoli ed esami. Le modalità di questi ultimi sono determinate dal direttore della scuola, secondo le particolari esigenze di ogni corso di studi.

Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscrizioni; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi; se, tuttavia, questi vengono iniziati, devono essere portati al termine qualunque sia il numero degli iscritti.

Art. 271. — Le domande di ammissione ad una scuola o corso, devono essere dirette al rettore e presentate all'ufficio di segreteria dell'Università corredate dai documenti prescritti e dagli altri eventuali titoli che l'aspirante ritenga opportuno di unire; domande e documenti vengono trasmessi al direttore di ciascuna scuola o corso, per l'espletamento del concorso, terminati i cui esami vengono da lui restituiti all'ufficio di segreteria.

Art. 272. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

La scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, di cui agli articoli 287, 288, 289 e 290, e la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, di cui agli articoli 325, 326, 327, 328 e 329, cambiano rispettivamente le denominazioni in otorinolaringoiatria e odontostomatologia.

Gli articoli 337, 338, 339 e 340, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 374, 375 e 376, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica, e gli articoli 377, 378, 379 e 380, relativi alla scuola di specializzazione in igiene tecnica e direzione ospedaliera, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'art. 411, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 412. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha sede presso l'istituto d'igiene dell'Università di Pisa e conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva.

Art. 413. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 414. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 415. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 416. — Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 417. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 418. — Il corso si articola in un biennio propedeutico seguito da un biennio differenziato con cinque orientamenti e precisamente:

a) sanità pubblica;
b) igiene e tecnica ospedaliera;
c) igiene del lavoro;
d) igiene e medicina scolastica;
e) laboratorio.

Art. 419. — Il piano di studi è il seguente:

PRIMO BIENNIO

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
educazione sanitaria;
psicologia;
microbiologia ed immunologia I;
parassitologia;
epidemiologia generale e metodologia;
profilassi generale;
sociologia medica ed antropologia culturale.

2° *Anno*:

microbiologia e immunologia II;
patologia e clinica delle malattie infettive;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive I;
patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;
demografia e statistica sanitaria;
legislazione e programmazione sanitarie.

SECONDO BIENNIO

a) Orientamento di sanità pubblica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II
epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene dell'età evolutiva;
igiene del lavoro;
igiene ed assistenza dell'anziano.

4° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;

igiene ospedaliera;

organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;

medicina di comunità;

economia sanitaria;

elementi di diritto amministrativo.

b) Orientamento di igiene e tecnica ospedaliera.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;

organizzazione e funzionamento degli ospedali I;

elementi di diritto e legislazione ospedaliera.

4° *Anno*:

organizzazione e funzionamento degli ospedali II;

compiti ed attribuzione della direzione sanitaria;

formazione professionale e compiti del personale ospedaliero;

programmazione ospedaliera e medicina di comunità;

assistenza psichiatrica;

aspetti socio-sanitari dell'ospitalismo;

aspetti economici della gestione ospedaliera.

c) Orientamento di igiene del lavoro.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

epidemiologia e profilassi delle malattie del lavoro;

tecnica ed economia degli impianti industriali;

tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;

igiene dell'ambiente di lavoro I.

4° *Anno*:

igiene dell'ambiente di lavoro II;

elementi di diritto e legislazione del lavoro;

psicologia del lavoro;

prevenzione degli infortuni;

politica del territorio ed insediamenti industriali;

igiene del lavoro e medicina di comunità.

d) Orientamento di igiene e medicina scolastica.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale I;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

clinica delle malattie dell'età evolutiva;

epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età evolutiva;

igiene degli alimenti e della nutrizione;

auxologia normale e patologica;

psicologia dell'età evolutiva.

4° *Anno*:

servizi di medicina scolastica;

edilizia ed arredamento scolastico;

elementi di pedagogia;

assistenza parascolastica;

educazione sanitaria nella scuola;

legislazione scolastica;

igiene mentale.

e) Orientamento di laboratorio.

3° *Anno*:

epidemiologia e profilassi delle malattie infettive II;

epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale II;

igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale I;

metodi e dosaggi biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;

strumentazione e motodologie chimico cliniche ed ematologiche I;

microscopia applicata all'igiene;

elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;

accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie I.

4° *Anno*:

metodi e dosaggi fisico-chimici per il controllo dell'inquinamento ambientale II;

accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie II;

strumentazione e metodologie chimico-cliniche ed ematologiche II;

ispezione e controllo degli alimenti;

elementi di informatica.

Gli esami relativi alle discipline svolte con insegnamento biennale verranno sostenuti alla fine di detti insegnamenti.

I corsi saranno completati da insegnamenti complementari scelti dalla scuola tra i seguenti:

Materie complementari:

automazione del sistema ospedaliero;

biochimica applicata;

climatologia;

diritto sanitario internazionale;

elementi di medicina legale;

genetica umana;

geologia applicata all'igiene;

idrologia;

igiene dei climi tropicali;

igiene dei trasporti;

igiene militare;

igiene rurale;

istituzioni di matematiche;

micologia;

radioprotezionistica.

A giudizio della scuola possono essere indicati come complementari anche altri insegnamenti regolarmente attivati nei corsi di laurea di ciascuna università.

I corsi saranno integrati da un tirocinio pratico di durata comunque non inferiore a tre mesi, da svolgersi durante il secondo biennio.

Art. 420. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 421. — alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 422. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa di iscrizione annuale	» 18.000
soprattassa esami di profitto	» 7.000
soprattassa esami di diploma	» 3.000
tassa di diploma	» 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 24

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Modifica e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Liri-Garigliano.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, tra l'altro il bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano, come è indicato nella corografia 1: 100.000, vistata in data 12 ottobre 1954 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezione uniti civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologi, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano;

Visto il voto n. 423 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 20 ottobre 1978;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano è delimitato come è indicato nella corografia 1: 100.000, vistato in data 20 ottobre 1978 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dei fiumi Liri-Garigliano, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti:

A) *Provincia di L'Aquila*:

Roccadimezzo, Massadalbe, Ovindoli, Gagliano Aterno, Scurcola Marsicana, Avezzano, Celano, Aielli, Cerchio, Collarmele, Pescina, Ortona dè Marsi, Cocullo, Luco dè Marsi, Trasacco, S. Benedetto dei Marsi, Ortucchio, Gioia dei Marsi, Collelongo, Lecce nei Marsi, Bisegna, Villa Vallelonga, Balsorano, Cappadocia, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Civita d'Antino, Morino e San Vincenzo Valleroveto.

B) *Provincia di Isernia*:

Conca Casale e Sesto Campano.

C) *Provincia di Caserta*:

Sessa Aurunca, Roccamonfina, Galluccio, Conca della Campania, Rocca d'Evandro, Mignano Montelungo, S. Pietro Infine e Presenzano.

D) *Provincia di Frosinone*:

Serrone, Piglio, Fiuggi, Acuto, Trevi nel Lazio, Torre Cajetani, Ferentino, Guarcino, Trivigliano, Fumone, Alatri, Collepardo, Vico nel Lazio, Veroli, Castelliri, Isola del Liri, Sora, Pescosolido, Campoli Appennino, Vicalvi, Alvito, S. Donato Val di Comino Settefrati, Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica, Giuliano di Roma, Ceccano, Castro dei Volsci, Frosinone, Monte San Giovanni Campano, Arpino, Santo Padre, Casalvieri, Casalattico, Gallinaro, Atina, Colle S. Magno, Terelle, Belmonte Castello, Villa Latina, Picinisco, S. Biagio Saracinisco, Valle Rotonda, Acquafondata, Viticuso S. Vittore nel Lazio, Cervaro, Sant'Elia Fiumerapido Cassino, Villa Santa Lucia, Piedimonte S. Germano Castrocielo, Roccasecca, Sant'Andrea, Vallemaio, Coreno Ausonio, Ausonia, Esperia, Pontecorvo, Pico, Pastena, S. Giovanni Incarico, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamma e Sant'Apollinare.

E) *Provincia di Latina*:

Roccamassima, Lenola, Campodimele, Itri, Formia, Spigno Saturnia e Castelforte.

F) *Provincia di Roma*:

Roiate, Bellegra, Olevano Romano, San Vito Romano, Capranica Prenestina, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Palestrina, Segni, Montelanico, Gorga, Carpineto Romano, Velletri, Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la corografia che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma di Napoli del servizio idrografico.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: STAMMATI

(3635)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a., in Galatina.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un molino per cementeria in pezzi del valore complessivo di D.M. 269.650 di origine e provenienza R.F. di Germania la ditta Fedelcementi S.p.a. di Galatina (Lecce) ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 26.965 di cui al modello *B*-Import n. 5516811 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Lecce in data 1° dicembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Lecce il 5 gennaio 1977 con un ritardo, quindi, di undici mesi e cinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 410130 del 27 ottobre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ritardata importazione della merce in parola, secondo quanto asserito dall'interessata, è stato determinato dal mancato allestimento delle infrastrutture necessarie per l'istallazione degli impianti di cementeria, fatto questo, di carattere organizzativo interno dell'azienda;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a. mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lecce nella misura del 5 % di D.M. 26.965 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3483)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di tonno congelato del valore complessivo di L. 30.060.000 di origine Cuba e provenienza Spagna la ditta a margine

ha effettuato un pagamento anticipato di L. 28.557.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5176978 rilasciato dal Credito italiano di Genova in data 25 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova in più tempi tra il 13 novembre 1975 e il 7 giugno 1976 con ritardi, quindi, tra giorni diciannove e giorni duecentoventisei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 28 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli ad una vertenza sorta con il fornitore estero sulla qualità della partita di tonno di cui trattasi; a seguito di detta vertenza parte della citata merce rimase per alcuni mesi in giacenza, allo stato estero, presso i magazzini frigoriferi « Sodele » di S. Ilario d'Enza a disposizione del venditore, fino al momento in cui la Società italiana decise di mettere comunque il tonno in lavorazione per evitare un ulteriore aggravio delle spese di refrigerazione.

La vertenza, secondo quanto dichiarato dall'interessata, sarebbe tuttora in corso, non avendo la controparte estera ancora provveduto ad indennizzare la ditta italiana del danno subito;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 12 dicembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura prettamente aziendale; tenuto, infine, conto che dalla scarsa documentazione prodotta si evince sì la non perfetta condizione qualitativa di alcune partite di tonno inviate dalla fornitrice cubana, ma anche la piena disponibilità a lavorarla da parte della ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli mediante fidejussione del Credito italiano di Genova nella misura del 5 % di L. 28.557.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3484)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gi.Bi di Gianni Baumberger & Co. S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di obiettivi e macchine fotografiche di origine e provenienza Giappone la ditta Gi.Bi. di Gianni Baumberger & Co. S.a.s. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 15.471.349 di cui al mod. *B*-Import n. 5217582 rilasciato dal Banco di S. Spirito di Milano in data 24 febbraio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ponte Chiasso:

per l'importo di Yen 4.359.000, il 24 giugno 1976 con un ritardo di giorni sessantuno rispetto al termine di validità dell'impegno valutario;

per Yen 1.449.000, il 12 luglio 1976 con un ritardo di giorni settantanove rispetto al predetto termine;

per Yen 9.438.000, il 19 agosto 1976 con un ritardo di giorni centodiciassette rispetto al succitato termine, per un totale di Yen 15.246.000;

La differenza tra l'importo di cui al mod. *B*-Import in questione ed il valore della merce importata, pari a Yen 225.349, è rappresentata da spese di trasporto pagabili senza formalità, giusta fattura estera numero A2-75-0216;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987361 del 16 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione, imputandolo alle divergenze sorte con la rappresentanza estera circa l'esatta applicazione del contratto di fornitura, nonchè al notevole calo delle vendite dovuto a fatti concorrenziali e svalutazione della lira;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 20 gennaio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gi.Bi. & Co. S.a.s. di Milano mediante fidejussione del Banco di S. Spirito di Milano nella misura del 5 % di Yen 15.471.349 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3481)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «B/1 Mayer», nelle confezioni da 20 e 30 discoidi da mg 10, della relativa categoria fiale da cc 2 da mg 50, nelle confezioni da 3 e 5 fiale e della relativa serie di categoria fiale da cc 2 da mg 100, nelle confezioni da 3, 5 e 10 fiale, della ditta Laboratori Mayer, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5447/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 dicembre 1951, 15 gennaio 1952, 23 novembre 1956, 20 agosto 1957, 12 febbraio 1963 e 11 gennaio 1966, con i quali vennero registrate ai numeri 5655, 5655/A e 5655/A-1 rispettivamente la specialità medicinale denominata «B/1 Mayer», nelle confezioni da 20 e 30 discoidi da mg 10, la relativa categoria fiale da cc 2 da mg 50, nelle confezioni da 3 e 5 fiale, e la relativa serie di categoria fiale da cc 2 da mg 100, nelle confezioni da 3, 5 e 10 fiale, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « B/1 Mayer », nelle confezioni da 20 e 30 discoidi da mg 10, la relativa categoria fiale da cc 2 da mg 50, nelle confezioni da 3 e 5 fiale, e la relativa serie di categoria fiale da cc 2 da mg 100, nelle confezioni da 3, 5 e 10 fiale, registrate rispettivamente ai numeri 5655, 5655/A e 5655/A-1, in data 14 dicembre 1951, 15 gennaio 1952, 23 novembre 1956, 20 agosto 1957, 12 febbraio 1963 e 11 gennaio 1966, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 161.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 1000 cartoni contenenti filetti di sgombro all'olio di semi di soja di origine e provenienza Spagna la ditta Albacora S.r.l. di Genova, largo Zecca, 8, ha effettuato un pagamento anticipato di Pesetas 1.500.000 di cui al modello *B*-Import n. 4639330 rilasciato dalla Banca commerciale italiana di Genova in data 10 febbraio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Savona il 10 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di oltre un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'Estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 513183 del 30 settembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata ha inteso giustificare il tardivo perfezionamento dell'operazione con la sfavorevole congiuntura che investì, negli anni 1974 e 1975, i prodotti alimentari del settore e portò, di conseguenza, un forte calo delle vendite sul mercato interno;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 28 gennaio 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto determinata da cause puramente commerciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della lege 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Albacora S.r.l. di Genova mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di Pesetas 1.500.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3955)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1979.

Riunificazione degli uffici del registro « atti civili e successioni » e « imposta generale sull'entrata e radio » di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Vista la tabella *E* allegata al decreto ministeriale 16 maggio 1930, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1930, n. 231;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1942, n. 88;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « atti civili e successioni » e « imposta generale sull'entrata e radio » di Cagliari;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Vista la tabella *B3* annessa al decreto ministeriale 28 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1978, registro n. 29 Finanze, foglio n. 89, con il quale è stata effettuata la classificazione, per livello dirigenziale, degli uffici dipendenti dall'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « atti civili e successioni » e « imposta generale sull'entrata e radio » di Cagliari sono riuniti in un solo ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro « atti civili, succesioni e radio » di Cagliari.

Art. 2.

L'ufficio del registro « atti civili, successioni e radio » di Cagliari è classificato tra gli uffici dirigenziali, a livello di primo dirigente.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° maggio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1979
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 344

(4106)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Toscana, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Toscana provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 lu-

glio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Arezzo - alluvione del 28, 29, 30 gennaio 1978; grandinate del 31 maggio, 1, 12 giugno, 14, 15, 19, 27 luglio, 24 agosto, 28 settembre 1978; nubifragio del 15 giugno 1978.
Firenze - grandinate del 31 maggio, 1, 2, 28, 29 giugno, 7, 15 luglio, 10, 11, 24, 30 agosto 1978.
Grosseto - grandinata del 31 maggio 1978.
Pisa - grandinata del 31 maggio, 2 giugno 1978.
Siena - grandinate del 1° giugno, 23, 31 agosto, 12, 28 settembre 1978; nubifragio del 15, 23 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3858)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Piemonte, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Piemonte provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Cuneo - nubifragio con grandine del 16 agosto 1978.
Novara - grandinata del 30 agosto 1978.
Vercelli - grandinata del 13 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3857)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento dell'Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva - Ornacol

Con decreto interministeriale in data 28 aprile 1979, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'Organismo nazionale per la gestione dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva - Ornacol, è riconosciuto idoneo, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 90, a svolgere i compiti di gestione e di controllo inerenti al regime di aiuto al consumo dell'olio d'oliva, previsto dall'art. 11 del regolamento (CEE) n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/68. Con il riconoscimento di idoneità l'Organismo acquista la personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che esercita nei confronti del medesimo i poteri previsti dall'art. 25 del codice civile.

(4081)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1970/1985

Si rende noto che il giorno 17 maggio 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centosettantaquattro serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1970/1985, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 dicembre 1970.

Il successivo giorno 18, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla nona estrazione di ventuno serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4155)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 mod. 241 DP. — Data: 1° agosto 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Pesaresi Carlo, nato a Mercato Saraceno (Forlì) il 9 ottobre 1930. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

Corso dei cambi del 30 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,45	847,45	847,50	847,45	847,50	846,10	847,55	847,45	847,45	847,45
Dollaro canadese	742,90	742,90	744 —	742,90	743 —	740 —	743,50	742,90	742,90	742,90
Marco germanico	446,01	446,01	445,40	446,01	445,85	446,85	446,13	446,01	446,01	446 —
Fiorino olandese	411,58	411,58	411,50	411,58	411,40	412,20	411,33	411,58	411,58	411,58
Franco belga	28,024	28,024	28,05	28,024	28,03	28,10	28,03	28,024	28,024	28 —
Franco francese	193,80	193,80	194 —	193,80	193,90	195 —	193,80	193,80	193,80	193,80
Lira sterlina	1748,30	1748,30	1748 —	1748,30	1747,55	1734,15	1748,33	1748,30	1748,30	1748,30
Lira irlandese	1699,30	1699,30	1700 —	1699,30	—	—	1702 —	1699,30	1699,30	—
Corona danese	159,70	159,70	159,75	159,70	159,60	160,07	159,65	159,70	159,70	159,70
Corona norvegese	163,97	163,97	164,05	163,97	163,95	163,90	164,14	1 3,97	163,97	163,95
Corona svedese	192,53	192,53	192,30	192,53	192,60	192,40	192,60	192,53	192,53	192,50
Franco svizzero	491,75	491,75	492 —	491,75	492,16	492,90	491,75	491,75	491,75	491,75
Scellino austriaco	60,638	60,638	60,65	60,638	60,70	60,85	60,64	60,638	60,638	60,64
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,20	17,40	17,25	17,45	17,20	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,833	12,833	12,85	12,833	12,85	12,95	12,80	12,833	12,833	12,83
Yen giapponese	3,825	3,825	3,82	3,825	3,82	3,90	3,823	3,825	3,825	3,80

Media dei titoli del 30 aprile 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,125
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,275
» 5,50% » » 1968-83	86,975
» 5,50% » » 1969-84	82,350
» 6% » » 1970-85	81,625
» 6% » » 1971-86	78,200
» 6% » » 1972-87	77,125
» 9% » » 1975-90	84,500
» 9% » » 1976-91	84,300
» 10% » » 1977-92	87,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,050
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,750
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,800
» » » » 1- 6-1978/80	100,700
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,050
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	96,300
» » Pol. 9% 1- 1-1980	98,225
» » » 10% 1- 1-1981	97,200
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	84,600
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,200
» » » 12% 1- 4-1982	98,950
» » » 12% 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,50
Dollaro canadese	743,20
Marco germanico	446,07
Fiorino olandese	411,455
Franco belga	28,027
Franco francese	193,80
Lira sterlina	1748,315
Lira irlandese	1700,65
Corona danese	159,675
Corona norvegese	164,055
Corona svedese	192,565
Franco svizzero	491,75
Scellino austriaco	60,639
Escudo portoghese	17,30
Peseta spagnola	12,836
Yen giapponese	3,824

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona ad est del Naviglio di Pavia nei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 gennaio 1977, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona formata dall'unione di parte del territorio comunale dei comuni di Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini e Giussago;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo dei comuni di Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini e Giussago;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Giussago e da vari cittadini di Giussago (Mariani Angelo e altri); per il comune di Vellezzo Bellini da parte della S.p.a. Elba e dalla Unione provinciale agricoltori di Pavia a nome e per conto dei produttori agricoli associati con aziende agricole site nei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia;

Ritenuto che dette opposizioni debbano essere respinte per i seguenti motivi:

a) per quanto concerne il comune di Giussago: si oppone al vincolo ritenendo genericamente inesistenti i presupposti del vincolo stesso e per timore della lunghezza delle procedure. Si risponde che i presupposti e le condizioni del vincolo sussistono pienamente, in base ai motivi anche qui di seguito riportati; e che le procedure di autorizzazione sono imposte per legge a tutela dell'interesse pubblico;

b) l'opposizione proposta da diversi cittadini (Mariani ed altri) chiede una riduzione del vincolo ed è anch'essa da respingere in quanto, al contrario, i caratteri agrari dell'ambiente vincolato richiedono per la loro stessa natura che la protezione sia estesa ad uno spazio sufficientemente vasto;

c) il ricorso della S.p.a. Elba denuncia anch'esso carenza di motivazione del vincolo ed incompatibilità del vincolo stesso con un insediamento industriale in atto. Si obietta, rinviando per quanto concerne la motivazione alle considerazioni che seguono, che il vincolo riguarda il territorio nel suo insieme e quindi anche le parti di esso edificate; nessun rilievo ha invece la circostanza se la società sia o meno fonte di inquinamento, in quanto il presente vincolo ha natura di protezione ambientale e paesaggistico;

d) il ricorso presentato dalla Unione provinciale agricoltori di Pavia ritiene a sua volta inesistenti i presupposti del vincolo; oppone che il vincolo stesso impedirebbe la ristrutturazione delle aziende agricole e propone una riduzione dell'area vincolata.

Le opposizioni sono da respingere perchè i presupposti del vincolo, come sopra già detto, esistono pienamente e perchè il vincolo non esclude il restauro degli antichi fabbricati rurali esistenti, nè l'utilizzazione agricola delle aree;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato urbanistica, servizio BB.AA., per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa; riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore rimaste pressocchè inalterate nel corso dei secoli; non ha, infatti, subito profonde alterazioni, anche per il fatto che l'opera dell'uomo ha potuto fondersi in spontanea concordanza con l'espressione della natura; la particolare e compiuta bellezza di questo paesaggio naturale rurale tipico della pianura lombarda, si arricchisce della presenza di insigni monumenti quali la Certosa di Pavia, con le sue pertinenze, e inoltre di vecchi cascinali sparsi o agglomerati. Vi si riconoscono, nella suddivisione dei campi, negli orientamenti delle strade e dei fabbricati, le linee di una antichissima regolamentazione agraria; elemento paesistico di grande interesse è il Naviglio, costruito nel secolo scorso, con le sue caratteristiche strutture per le chiuse e gli altri manufatti idraulici per la derivazione e l'attraversamento; dalla strada statale e dall'alzaia che costeggia il Naviglio, oltre che dalla rete interna al territorio e dalla ferrovia, si possono godere pregevoli quadri naturali, che presentano una grande varietà di colture, alternate a zone a coltivo, a filari di piante, a pioppeti;

Visti i decreti del presidente della giunta regionale n. 320 del 21 aprile 1978 e n. 597 del 9 ottobre 1978, con i quali viene delegato l'assessore all'urbanistica a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale, nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

La zona formata dall'unione di parte del territorio comunale dei comuni di Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini e Giussago ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Le singole parti sono così delimitate:

Parte del comune di Giussago:

zona ad est del Naviglio di Pavia: confinante a nord con il confine provinciale tra le provincie di Milano e Pavia, fino alla ferrovia Milano-Genova; ad est con la ferrovia stessa fino al confine con il comune di Borgarello; a sud, in varie tratte, con il comune di Certosa di Pavia; ad ovest, pure in varie tratte con il territorio dei comuni di Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini e Rognano.

Parte del comune di Vellezzo Bellini:

zona ad est del Naviglio di Pavia: confinante a nord con il territorio del comune di Giussago; ad est con il territorio dei comuni di Giussago e Certosa di Pavia; a sud con il territorio del comune di Certosa di Pavia; ad ovest col Naviglio di Pavia e sue pertinenze.

Parte del comune di Certosa di Pavia:

zona ad est del Naviglio di Pavia: confinante a nord in varie tratte con il territorio dei comuni di Vellezzo Bellini e Giussago; ad est con il territorio del comune di Giussago in varie tratte; a sud con il territorio del comune di Borgarello; ad ovest col Naviglio di Pavia e sue pertinenze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia. I sindaci dei comuni di Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini e Giussago provvederanno all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e i comuni stessi terranno a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta all'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto nonchè la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo dei comuni.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 23 gennaio 1979

p. *Il presidente*: RIVOLTA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

L'anno 1977, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore dieci, in una sala del Palazzo dell'amministrazione provinciale in Pavia, piazza Italia n. 2, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la discussione del seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico di parte del comune di Giussago;

2) proposta di vincolo paesistico di parte del comune di Vellezzo Bellini;

3) proposta di vincolo paesistico di parte del comune di Certosa di Pavia.

(Omissis).

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Dopo aver ricordato il compito della commissione, anche per quanto comunicato dal Ministero per i beni culturali e ambientali a seguito del decreto 3 dicembre 1975, n. 805, dà inizio alla trattazione delle proposte di vincolo di cui all'ordine del giorno che riguardano un unico complesso territoriale ed ambientale, appartenente rispettivamente ad una parte dei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia, compreso tra il Naviglio di Pavia e la ferrovia di Milano-Genova, ed interessante i nuclei abitati di Ronchetto, Basilica Bologna, Cascina Maggiore, Cascina Darsena, Turago Bordone, Nivolto, una parte del comune di Giussago, Casatico, Liconasco, Carpignago, Moriago, Villanova de' Beretti ed una parte del comune di Certosa di Pavia.

Pertanto i tre punti all'ordine del giorno vengono trattati insieme.

(Omissis).

Il presidente a conclusione dell'ampia discussione svoltasi, con il sussidio della cartografia occorrente e delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, sulla base dei dati forniti dai membri della commissione, propone l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle seguenti parti del territorio del:

Parte del comune di Giussago:

zona ad est del Naviglio di Pavia, confinante a nord confine provinciale, tra le province di Milano e Pavia, fino alla ferrovia Milano-Genova e di qui, ad est, fino al confine con il comune di Borgarello, a sud, in varie tratte, il comune di Certosa di Pavia, ad ovest, pure in varie tratte, territori nei comuni di Certosa di Pavia, Vellezzo Bellini e Rognano.

Parte del comune di Vellezzo Bellini:

zona ad est del Naviglio di Pavia; confinante a nord territorio del comune di Giussago; ad est territori dei comuni di Giussago e Certosa di Pavia; a sud territorio del comune di Certosa di Pavia; ad ovest Naviglio di Pavia con sue pertinenze.

Parte del comune di Certosa di Pavia:

confinante: a nord, in varie tratte, territorio dei comuni di Vellezzo Bellini e Giussago; ad est territorio del comune di Giussago, in varie tratte; a sud territorio del comune di Borgarello; ad ovest Naviglio di Pavia con sue pertinenze.

Dopo ampia illustrazione ed esame delle zone sopra descritte nelle rispettive proposte di vincolo, la commissione, vista la proposta di vincolo formulata dal presidente per parte del territorio del comune di Giussago, con voto favorevole di cinque componenti e un voto contrario delibera l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Giussago come in precedenza delimitata.

Quindi la commissione, vagliata la proposta formulata dal presidente per la parte del territorio di Vellezzo Bellini, e tenute presenti le ragioni espresse dal sindaco di Vellezzo Bellini, col voto favorevole di sei componenti e un voto contrario, delibera l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Vellezzo Bellini, come in precedenza delimitato.

Da ultimo la commissione, vista la proposta formulata dal presidente per parte del territorio del comune di Certosa di Pavia, sentiti i motivi addotti dal sindaco del comune di Certosa di Pavia, col voto favorevole di sei componenti e un voto contrario delibera l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Certosa di Pavia, come in precedenza delimitato.

(Seguono le firme).

(3252)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico di radiologia medica in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto di radiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4086)

Concorso a cinque posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia autonoma o da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4087)

Concorso a quindici posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Università degli studi di Ferrara.

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ferrara

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4088)

Concorso a due posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università degli studi di Ferrara, riservato al personale appartenente alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di 55 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ferrara.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(4089)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di farmacia:

Istituto di farmacologia e farmacognosia . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia — città universitaria Roma — con inizio alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4090)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a nove posti di segretario principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977, registro n. 53, foglio n. 299, avranno luogo nei giorni 28 e 29 maggio 1979, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto di zoologia dell'Università di Roma, viale dell'Università n. 32, Roma.

(3848)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a tredici posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a tredici posti di segretario principale nelle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1977, registro n. 53, foglio n. 298, avranno luogo nei giorni 30 e 31 maggio 1979, con inizio alle ore 8,30, presso l'istituto di zoologia dell'Università di Roma. viale dell'Università n. 32, Roma.

(3849)

MINISTERO DELLE FINANZE

Modificazioni alla data e alla sede della prova scritta del concorso per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1979-80.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1979, registro n. 7, foglio n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1979, contenente le norme del concorso per esami per l'ammissione di cinquanta allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1979-1980;

Visto l'art. 19 del suddetto decreto 31 gennaio 1979, con il quale si dispone che la prova scritta del concorso avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4. il giorno 4 giugno 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979, n. 115, con il quale sono convocati per il giorno 3 giugno 1979 i comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in altra data e in diversa sede la prova scritta dell'anzidetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 19, primo comma, del proprio decreto 31 gennaio 1979 è così modificato:

«La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Lido di Ostia (Roma), presso la scuola sottufficiali della guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 7 giugno 1979».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1979

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1979
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 345

(4122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4434 del 16 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 315 del 10 novembre 1978 relativo alla graduatoria degli idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1976, nonchè il successivo decreto n. 4446 del 16 ottobre 1978 pubblicato nella predetta *Gazzetta Ufficiale*, relativo alla nomina dei vincitori del concorso stesso;

Vista la rinuncia del dott. Ridolfini Maurizio nominato vincitore della seconda condotta medica di Porto Recanati;

Espletate le interpellanze ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di apportare le dovute modifiche al decreto n. 4446 del 16 ottobre 1978;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 2 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il dottore in medicina e chirurgia Troisi Angelo è nominato vincitore del concorso per la seconda condotta medica del comune di Porto Recanati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi nell'albo del comune di Porto Recanati.

Macerata, addì 26 marzo 1979

(4073) *Il medico provinciale*: PUCCI

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1360/S)

OSPEDALE CIVILE «UMBERTO I» DI TAGLIACOZZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(1358/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente, in Caserta.

(1353/S)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì).

(1359/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MISERICORDIA DI S. ELPIDIO A MARE

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(1354/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di primario di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Lipari (Messina).

(1362/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Lipari (Messina).

(1363/S)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto broncologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto broncologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(1348/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione dermatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione dermatologica riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(1349/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « U. BARBERINI » DI NETTUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

(1357/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(1347/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1350/S)

OSPEDALE DI MATERNITA' « S. BAMBINO » DI CATANIA

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo (diagnosi e cura) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1351/S)

OSPEDALE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(1361/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente di nefrologia e servizio aggregato di emodialisi;

quattro posto di assistente di ematologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento interno, ed, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, da indirizzare al delegato speciale, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1355/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO' » DI CATANIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1352/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 25 novembre 1978, **n. 52.**

Legge sull'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titoli III, IV e VI della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, non si applicano nella provincia di Bolzano, ferme restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14, primo, secondo e terzo comma, 15, 41, 42, 49, 57, 58 e 59 della stessa legge statale. L'obbligo di comunicare i dati di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge statale sopracitata vale anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano.

Titolo I

EDILIZIA AGEVOLATA TRAMITE LA SEZIONE DI CREDITO FONDIARIO DI BOLZANO

Art. 2.

Garanzie

L'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, a partire dal secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

« I mutui agevolati concessi dall'Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in seguito denominato « Istituto di credito fondiario », ai sensi della legislazione provinciale sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della provincia per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

La garanzia della provincia si intende prestata con l'emanazione del provvedimento provinciale di concessione del contributo e resta valida finchè sussista comunque un credito dello istituto mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia in erogazioni anche parziali di ammortamento e anche nel caso di decadenza del beneficio del contributo.

La garanzia prevista dal precedente comma diventa operante entro 120 giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purchè l'incanto sia stato fissato per un prezzo base inferiore al credito dell'istituto mutuante. In tal caso l'immobile è trasferito, con decreto del giudice dell'esecuzione, all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, in seguito denominato « Istituto », il quale provvede a rimborsare alla provincia l'onere sostenuto per effetto dell'intervenuta operatività della garanzia, secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale.

Il giudice dell'esecuzione con decreto di trasferimento dispone l'accollo a carico dell'Istituto del residuo mutuo agevolato. La garanzia della provincia resta ferma per il restante periodo di ammortamento e per l'ammontare non utilizzato.

La garanzia della provincia diviene immediatamente operante per l'intero credito dell'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno la garanzia ipotecaria per vizi del procedimento di espropriazione.

L'Istituto di credito fondiario, per i mutui agevolati assistiti dal contributo della provincia, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400 ».

Per i mutui concessi a norma dell'art. 10-*quater*, aggiunto con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, la garanzia della provincia opera anche prima dell'iscrizione dell'ipoteca. Per consentire la concessione di tali mutui il decreto di occupazione d'urgenza, di cui all'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1972

n. 15, e successive modifiche, può essere emanato senza altre formalità, purchè sia avvenuto il deposito o il pagamento della indennità di esproprio.

Sono soppressi il secondo e il terzo, nonchè il secondo periodo del quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 3.

Contributo della provincia sui mutui agevolati

L'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Al fine di contenere l'onere per la costruzione o per l'~~acquisto della propria abitazione popolare~~ o il recupero della propria abitazione popolare o economica a carico del mutuatario, persona fisica singola o associata in cooperativa, nella misura indicata nel successivo art. 6-*bis*, la provincia:

a) costituisce un fondo di rotazione per la concessione di mutui ai beneficiari di cui al n. 1 del primo comma dell'articolo 6-*bis;*

b) corrisponde all'Istituto di credito fondiario un contributo pari alla differenza tra il corso del denaro e l'onere a carico del mutuatario per gli altri benefici di mutui agevolati.

La durata massima del mutuo è stabilita per la costruzione e per l'acquisto in anni 20 e per il recupero in anni 15, cui si aggiunge l'eventuale periodo di prefinanziamento e il periodo di preammortamento per una durata non superiore a due anni.

Per l'acquisto agevolato non si applica la lettera *f*) dell'articolo 1, ferma restando l'esclusione delle abitazioni di lusso e il limite massimo di superficie utile di 110 metri quadrati. Per l'acquisto agevolato di abitazioni costruite in base a concessione rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale sull'edilizia residenziale, resta fermo il limite massimo di superficie utile preesistente all'entrata in vigore della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15.

Dopo i primi quattro anni a decorrere dalla data del provvedimento della concessione del mutuo o del contributo, l'onere a carico del mutuatario come risulta dal successivo art. 6-*bis* è aumentato o diminuito con deliberazione della giunta provinciale su proposta del C.E.R. provinciale, all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente, considerato nella misura massima del 50%. Corrispondentemente è variato il contributo a carico della provincia, che, in ogni caso, deve garantire la totale copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento collegata al costo del denaro, al quale l'operazione del mutuo è stata definita, e la quota a carico del mutuatario ».

Art. 4.

Beneficiari dei mutui agevolati

Il testo della lettera *d*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« I componenti le famiglie le quali hanno un reddito complessivo annuo in cui prevalga il reddito non proveniente da lavoro o che sia superiore ai limiti massimi di reddito fissati in misura differenziata in relazione all'onere a carico del mutuatario e all'assegnazione in locazione ».

Art. 5.

Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi oneri

Dopo l'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene inserito il seguente art. 6-*bis*:

« I limiti massimi del reddito per l'accesso alle agevolazioni provinciali sono fissati:

1) in L. 6.000.000 per mutui di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 6 con l'onere iniziale del 5% annuo del capitale mutuato per la costruzione e l'acquisto e il 6,5% annuo per il recupero;

2) in L. 8.000.000 per mutui di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 6 con l'onere iniziale dell'8% annuo del capitale mutuato per la costruzione e l'acquisto e il 9,5% per il recupero;

3) in L. 10.000.000 per mutui di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 6 con l'onere iniziale del 10% annuo del capitale mutuato per la costruzione e l'acquisto e dell'11,5% per il recupero.

L'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura differenziata, di cui al comma precedente, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, in via preliminare nella graduatoria approvata dal C.E.R. provinciale e, in via definitiva, al momento dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare nell'anno antecedente la presentazione della domanda per il periodo di prefinanziamento e in quello antecedente l'atto di liquidazione finale del mutuo, per la determinazione definitiva.

Il reddito complessivo della famiglia è diminuito di lire 500.000 per il coniuge e per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per il coniuge e per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 75% ».

Art. 6.

Limite di reddito per l'assegnazione in locazione

Al primo comma dell'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente periodo:

« Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione è fissato in L. 4.500.000; per la determinazione del reddito si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ».

Art. 7.

Misura dei mutui agevolati

Il primo periodo del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dai seguenti tre commi:

« L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi della lettera *E*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, non può superare per la costruzione e l'acquisto il 75% del costo di costruzione definito ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, riferito alla superficie utile dell'abitazione popolare aumentata del 20% o del prezzo di vendita calcolato ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, riferito alla stessa superficie aumentata ed alla metà del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione.

L'importo del singolo mutuo agevolato ai sensi delle lettere *F*) e *G*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per gli interventi previsti dall'art. 13 della legge provinciale sull'edilizia residenziale, con esclusione di quelli di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo, non può superare il 75% del costo delle opere relative, il quale non superare il 60% del costo di costruzione come definito al comma precedente, senza tenere conto del costo dell'area e del contributo di urbanizzazione.

Per maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e risultanti dal piano di recupero approvato a norma dell'art. 16 della legge provinciale sull'edilizia residenziale, l'importo del mutuo agevolato può raggiungere il 75% del costo di costruzione di cui al primo comma ».

Art. 8.

Presentazione delle domande e numero degli ammissibili

Le domande per contributo provinciali previsti alle lettere *E*1), *E*2) ed *F*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, possono essere presentate all'ufficio edilizia abitativa agevolata ogni anno nei mesi di settembre e ottobre. Le relative graduatorie devono essere approvate dal comitato edilizia residenziale provinciale e le relative comunicazioni effettuate entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Per la fissazione annua del numero degli ammissibili a mutui agevolati nelle categorie di interventi di cui alle lettere *E*1), *E*2), *F*) e *G*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, da pubblicare in vista del termine di accettazione delle domande, in relazione a quanto disposto all'art. 15, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e al primo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il presidente della giunta provinciale chiede al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la determinazione della somma globale dei mutui che l'Istituto di credito fondiario deve offrire alla provincia di Bolzano in base ai dati del censimento di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, o, in mancanza, in base ai dati pertinenti dell'ultimo censimento generale della popolazione e all'andamento delle domande pervenute e ammesse a norma di leggi provinciali in relazione all'art. 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a partire dal 31 ottobre 1971.

Titolo II

NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO ESISTENTE

Art. 9.

Le norme di questo titolo sostituiscono la legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

I comuni individuano, nell'ambito dei piani urbanistici comunali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili complessi edilizi, isolati e aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.

Nell'ambito delle zone possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 11.

Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici comunali. Qualora tali piani subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano di attuazione sono consentiti, in assenza di questo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 13.

Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, previsti anche al secondo comma dell'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento della destinazione d'uso residenziale, purchè siano disciplinati da convenzioni o da atto di obbligo unilaterale, annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario assuma gli impegni previsti all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Il termine «recupero» sostituisce il termine «risanamento» nella vigente legislazione provinciale.

Art. 11.

Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al secondo comma del precedente art. 10, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento, le quali devono comprendere almeno un intero edificio.

Ove la deliberazione dell'organo comunale competente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al secondo comma del precedente art. 10, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal terzo e quarto comma del precedente art. 10.

I piani di recupero sono attuati:

1) dai comuni nei seguenti casi:

a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del proprio patrimonio edilizio, salva la facoltà di affidare all'Istituto ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi di ristrutturazione urbanistica consistenti in opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) per l'adeguamento delle urbanizzazioni.

I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero;

2) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio;

3) dall'Istituto nei seguenti casi:

a) per gli interventi programmati per il recupero del patrimonio edilizio esistente proprio e di quello affidato ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13;

b) per gli interventi da attuare, mediante occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi.

L'occupazione temporanea può aver luogo dopo che il sindaco, previa delibera della giunta comunale, abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

La diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso, previo apposito accertamento tecnico che il mancato recupero della unità minima di cui si tratta compromette l'azione di recupero del patrimonio edilizio e urbanistico della zona individuata ai sensi del primo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Piani di recupero di iniziativa dei privati

I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero entro un anno dall'individuazione di cui al secondo comma dell'art. 10 e, comunque, fino alla comunicazione della deliberazione della giunta comunale di procedere d'ufficio.

La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale, unitamente alla convenzione prevista dall'articolo 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) del numero 1) del terzo comma dell'art. 11, e del numero 2) dello stesso comma, limitatamente all'intervento di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'art. 13, dalla giunta comunale negli altri casi.

Art. 13.

Definizione degli interventi

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dello organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistemativo di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei piani urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni previste dalle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, per la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1975, n. 26, concernente la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14.

Interventi di recupero e programmi pluriennali

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 11 della legge provinciale 3 gennaio

1978, n. 1. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero.

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne l'incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi.

In relazione alla collocazione del finanziamento delle zone di recupero nel programma decennale i comuni devono adeguare i termini stabiliti ai sensi dell'art. 11 sopracitato

Art. 15.

Contenuto del piano di recupero

Nell'elaborazione del piano di recupero deve aversi riguardo alla conservazione dei complessi che nell'insieme hanno valore storico o artistico o che comunque caratterizzano esteticamente l'ambiente.

Il piano di recupero deve contenere:

1) la rappresentazione in scala non inferiore a 1:500:

a) della situazione esistente comprendente il rilevamento della struttura insediativa con le opere di urbanizzazione, dell'attuale utilizzazione di ciascun edificio, della destinazione degli spazi liberi, delle condizioni igienico-sanitarie; lo stato della struttura edilizia; la indicazione della situazione catastale, dei vincoli di tutela monumentale e ambientale;

b) del piano comprendente: gli interventi ai sensi dell'art. 13, la destinazione d'uso di ciascun edificio (residenziale, secondaria e terziaria); le aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico; gli spazi di uso pubblico; le aree private libere e la loro utilizzazione; la rete della viabilità; l'individuazione delle unità minime di intervento, in cui l'attuazione del recupero è condizionata dalla progettazione unitaria; i vincoli di tutela monumentale e ambientale;

2) la relazione illustrante l'impostazione del piano con l'inserimento del piano nel circostante tessuto urbanistico-edilizio, l'indicazione di massima delle spese per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi;

3) gli elenchi dei proprietari e dei conduttori;

4) le norme di attuazione.

I proprietari, i conduttori e gli altri aventi diritto al possesso o al godimento di un fondo, edificio o parte dello stesso, nonchè i loro delegati sono obbligati a fornire al comune o suoi incaricati tutte le informazioni richieste per poter valutare la necessità del recupero della zona o per preparare o attuare il recupero stesso.

Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono stabiliti gli elementi tra quelli elencati nel precedente secondo comma sufficienti per il piano di recupero concernente singoli immobili.

Art. 16.

Approvazione del piano di recupero

L'approvazione del piano di recupero da parte della giunta provinciale comporta anche l'approvazione ai sensi delle norme per la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con l'abolizione dei vincoli contrastanti e l'imposizione dei nuovi vincoli ivi previsti. La sovraintendenza ai beni culturali è tenuta a curare le conseguenti cancellazioni e annotazioni tavolari. A tale uopo alle riunioni della commissione urbanistica provinciale è invitato con diritto di voto il rappresentante della sovraintendenza provinciale ai beni culturali, la cui presa di posizione deve risultare dal parere della commissione.

Art. 17.

Recupero mediante occupazione temporanea

Trascorso inutilmente il termine di cui al quarto comma del precedente art. 11, il sindaco chiede all'Istituto di intervenire L'Istituto è immesso nel possesso dell'immobile mediante l'occupazione temporanea.

L'occupazione temporanea è disposta dal presidente della giunta provinciale, nel decreto di occupazione devono essere stabilite su proposta dell'Istituto e sentito, ove possibile, il proprietario, le condizioni del rapporto di locazione ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, tenuto conto dei contributi provinciali conseguibili nel caso concreto. Il decreto del presidente della giunta provinciale deve essere annotato nel libro fondiario con l'indicazione della durata del rapporto di locazione

Il proprietario rientra nella piena disponibilità del suo diritto rimborsando nei limiti di quanto dovuto ai sensi del comma precedente la spesa sostenuta fino al momento del rilascio della licenza d'uso o di agibilità e un interesse non superiore a quello previsto per i canoni di locrazione dell'edilizia convenzionata.

Art. 18.

Sistemazione temporanea di famiglie

Qualora non siano disponibili abitazioni comunali di vecchia costruzione, il comune concorda con l'Istituto la sistemazione delle famiglie che devono sgomberare le loro attuali abitazioni, perché la natura e durata dei lavori di recupero non consente altra soluzione. L'Istituto provvede ai sensi degli articoli 1, secondo e ultimo comma, e 19, primo, secondo, quarto e quinto comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13.

Dopo il rilascio della licenza d'uso, la famiglia ha diritto di ottenere nello stesso edificio un'abitazione adeguata al proprio fabbisogno, secondo le norme vigenti, fatta salva l'applicazione del canone risultante dall'assunzione degli impegni di edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Per la sistemazione temporanea di famiglie ai sensi del precedente primo comma, nonchè in caso di demolizione e ricostruzione di alloggi dell'Istituto e per l'immissione di famiglie senza tetto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, qualora non siano disponibili abitazioni di vecchia costruzione, l'Istituto può acquistare o affittare abitazioni ai sensi delle disposizioni sull'edilizia convenzionata.

Art. 19.

Programma decennale

In ordine agli interventi sul patrimonio edilizio esistente compresi nelle zone di recupero, la giunta provinciale delibera un programma decennale con la graduatoria delle zone dotate da piani di recupero da ammettere al contributo di cui alla lettera *G*) del primo comma dell'art 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15. Deve essere dato precedenza alle zone maggiormente degradate nei comuni con il maggiore fabbisogno abitativo

La giunta provinciale può includere nel programma decennale di cui al comma precedente l'indicazione di massima di zone da individuare ai sensi dell'art. 10. Tale inclusione comporta per il comune l'obbligo di provvedere per la zona indicata ai sensi del presente titolo e l'applicazione delle disposizioni del titolo medesimo.

La graduatoria contenuta nel programma di cui al comma precedente è vincolante a tutti gli effetti per il programma di interventi di cui all'art. 4 della legge provinciale 20 agosto 1972, n 15.

Art. 20.

Dichiarazione di inabilità

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, che ha sostituito l'art. 222 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dai seguenti commi:

« La dichiarazione di inabilità a tutti gli effetti di una casa o parte di essa per motivi di sanità o di sicurezza o in seguito ad aventi calamitosi spetta al sindaco, il quale deve conformarsi al parere di una commissione composta:

a) dall'ufficiale sanitario;

b) da un tecnico comunale, ove esiste, e, in mancanza, da un tecnico dell'Istituto;

c) da un tecnico dell'ufficio edilizia abitativa agevolata

Il provvedimento del sindaco deve essere comunicato al presidente della giuunta provinciale. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni alla giunta provinciale, la quale può annullarlo anche d'ufficio sentito il medico provinciale e/o l'ufficio tecnico provinciale entro il termine perentorio di 60 giorni ».

Art. 21.

Tutela della dichiarazione di inabitabilità

L'art. 4-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito con l'art. 3 della legge provinciale 11 marzo 1965, n. 2, è sostituito dal seguente:

« E' vietata la destinazione ad uso di abitazione di una casa o parte di essa dichiarata inabitabile ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e comunque resasi libera.

In caso di violazione della norma di cui al comma precedente il presidente della giunta provinciale ordina l'immediato sgombero, valendosi per l'esecuzione della forza pubblica a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, ed applica al proprietario o ad altro avente diritto di disporre dell'abitazione in via amministrativa la sanzione pecuniaria di L. 2.000.000 con le modalità previste dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 ».

Art. 22.

Recupero di case inabitabili

In caso di dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa prevista nella terza proposizione del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il comune, se non intende provvedere in proprio entro un termine che può essere prefissato dalla giunta provinciale, deve affidare all'Istituto la gestione dell'edificio relativo, purchè esso contenga in prevalenza o sia suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare. Per tutti gli alloggi affidati in gestione l'Istituto stipula con il comune un contratto di locazione ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della stessa legge provinciale.

Art. 23.

Contributo ai comuni

Per l'attuazione dei piani di recupero concernenti l'adeguamento delle urbanizzazioni, per la redazione dei relativi piani, nonchè per il trasferimento e la sistemazione delle famiglie sono concessi ai comuni contributi del 70% della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al primo comma sono liquidati dal presidente del C.E.R. provinciale in due rate di pari importo, di cui la prima dietro presentazione del contratto di appalto ovvero nell'ipotesi di esecuzione in economia dei lavori, previa attestazione rilasciata dal sindaco che i lavori hanno avuto inizio; la seconda rata è liquidata dopo che il comune con idonea documentazione contabile abbia dimostrato che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima rata. Per le spese riguardanti il trasferimento e la sistemazione delle famiglie i contributi sono liquidati in base al preventivo spesa regolarmente approvato.

Per l'attuazione dei piani di recupero concernenti le lettere *a*) e *b*) del n. 1) del terzo comma dell'art. 11, la provincia corrisponde un contributo su un mutuo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, commisurato all'onere di cui al n. 2 del primo comma dell'articolo 6-*bis* della stessa legge.

Art. 24.

Agevolazione generale nelle zone di recupero

Nell'ambito delle zone di recupero comprese nel programma decennale, ai proprietari, usufruttuari o titolari del diritto di uso o abitazione per almeno un ventennio, per ciascuna abitazione popolare o economica recuperata e convenzionata ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, salvo quella ammessa a contributo ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, viene concesso un contributo su un mutuo ai sensi dello stesso art. 6 con l'onere iniziale a carico del mutuario dell'11,5%.

Art. 25.

Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria

Per gli interventi di manutenzione straordinaria la concessione prevista dalla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, è sostituita da un'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportano il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, l'istanza per l'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di 60 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma precedente decorre da tale data.

La disposizione di cui al precedente secondo comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, per la tutela del paesaggio, e 12 giugno 1972, n. 26, per la tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26.

Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche

Il testo della lettera *E*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« *E1*) la concessione di mutui ventennali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, a persone fisiche singole o associate in cooperativa, di cui la metà riservata alle cooperative, con facoltà del C.E.R. provinciale di aumentare tale percentuale anche per un gruppo linguistico, fino a 2/3 in relazione alla domanda. I mutui sono concessi dall'Istituto di credito fondiario, al quale saranno accordate le necessarie anticipazioni dal fondo di rotazione di cui all'art. 6, lettera *a*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, in base a convenzione da stipularsi dalla provincia con l'Istituto medesimo. Le somme versate all'Istituto di credito fondiario ad estinzione dei mutui sono impiegate per la concessione di nuovi mutui;

E2) la concessione di contributi ventennali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni popolari ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, a persone fisiche singole o associate in cooperativa, di cui la metà riservata alle cooperative con facoltà del C.E.R. provinciale di aumentare tale percentuale anche per un gruppo linguistico, fino a 2/3 in relazione alla domanda ».

Il testo della lettera *F*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Interventi sul patrimonio edilizio esistente, fuori delle zone di recupero comprese nel programma decennale, mediante contributi a proprietari ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, per il recupero di edifici contenenti in prevalenza o suscettibili di contenere in prevalenza abitazioni, purchè sia garantito il recupero dell'intero edificio. Per interventi di manutenzione straordinaria da parte di proprietari il cui reddito non supera il limite indicato al numero 1 dell'articolo 6-*bis* della citata legge può essere concesso un contributo del 60% della spesa riconosciuta ammissibile fino alla metà dell'importo massimo del mutuo agevolato previsto al secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 ».

Il testo della lettera *G*) del primo comma dell'art. 2 della legge 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Interventi sul patrimonio edilizio esistente nell'ambito delle zone di recupero mediante contributi:

ai proprietari assoggettati al piano di recupero ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e dell'art. 24 della legge provinciale sull'edilizia residenziale; ai comuni ai sensi dell'art. 23 della stessa legge. Il programma previsto dall'art. 4, per questa categoria di interventi, deve estendersi a 10 anni.

Per tutte le abitazioni destinate alla locazione, compresi in piani di recupero i proprietari beneficiari dei contributi previsti al comma precedente devono assumere gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, all'atto del rilascio della concessione. Per gli inquilini da loro scelti in possesso dei requisiti generali per le agevolazioni provinciali di edilizia abitativa il proprietario può chiedere di locare l'abitazione all'Istituto applicando l'art. 14, terzo e quarto comma, e l'art. 19, primo, secondo, quarto (limitatamente al finanziamento) e quinto comma della legge 23 maggio 1977, n. 13. La richiesta è obbligatoria per le famiglie di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge provinciale sull'edilizia residenziale. Il suddetto impegno di edilizia convenzionata cessa per le abitazioni per le quali il proprietario beneficiario abbia ottenuto il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile in conseguenza dell'esercizio da parte del locatore del diritto di recesso a norma dei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

Il testo della lettera *K*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« La concessione di contributi annui per l'integrazione del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per conduttori meno abbienti.

Per i conduttori il cui reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti, il contributo corrisponde alla differenza tra l'equo canone di cui al comma precedente e la misura del canone dovuto dall'assegnatario in base all'applicazione dell'articolo 14, terzo comma, della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13.

Per i conduttori il cui reddito supera il limite di cui al comma precedente, ma non supera il limite di reddito per la assegnazione in locazione di cui all'art. 44, il contributo corrisponde alla metà della differenza descritta allo stesso comma precedente.

Sono ammessi al contributo soltanto i conduttori che siano intestatari di un contratto di affitto di alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi. Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dello immobile locato a pena di decadenza del contributo medesimo.

Per delega della provincia, i comuni, nei quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 12 al 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, tengono un registro dei contratti di affitto conformi alle disposizioni dei commi precedenti e delle loro variazioni, ad essi denunciati con l'indicazione del gruppo linguistico cui appartiene l'intestatario ed erogano il contributo in ragione del numero dei mesi dell'anno solare nei quali il contratto era operante ai sensi di legge.

Il comitato edilizia residenziale provvede all'assegnazione ai comuni del relativo fabbisogno finanziario, aumentato del 10% per spese di funzionamento ».

Il testo della lettera *l*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La concessione di contributi su mutui ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, stipulati dall'Istituto o dalle società, ammesse alle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata ai sensi del primo comma dell'articolo 26. I contributi sono concessi nella misura necessaria per contenere l'onere del mutuo nei limiti di cui al numero 2 del primo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ».

Art. 27.

Standards minimi per il recupero

Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono stabiliti gli standards minimi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 13. In tali standards minimi rientra comunque il rispetto delle norme per il contenimento del consumo energetico relativo gli impianti termici e all'isolamento termico degli edifici di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, nonchè delle norme della legge provinciale: « Provvedimenti contro l'inquinamento da rumore ».

Titolo III

ADEGUAMENTO NORME NON RIENTRANTI NEI TITOLI PRECEDENTI

Art. 28.

Modifiche alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, è sostituito dal seguente:

« A comporre il numero di membri, oltre al capo-famiglia e al coniuge, concorrono solamente i genitori conviventi e i figli minori, nonché quelli ultradiciottenni, a carico, a norma della legge sugli assegni familiari, purchè non siano sposati e non abbiano altra abitazione in proprietà o in affitto. Ai figli sono equiparati gli affiliati e gli affidati da almeno due anni ».

Il testo della lettera *c*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, viene sostituito dal seguente:

« i componenti la famiglia, la quale sia stata ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di una abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia ».

Al secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, il testo della lettera *a*) viene sostituito dal seguente:

« recesso del locatore ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

Allo stesso secondo comma il testo della lettera *b*) viene sostituito dal seguente:

« le fattispecie previste al secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, accertate a norma del terzo comma dello stesso articolo, fermo restando il diritto al ritorno previsto al secondo comma dell'art. 18 ».

Art. 29.

Modifiche all'ordinamento urbanistico provinciale

Il sesto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico provinciale è sostituito dal seguente:

« I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere ».

Al primo comma dell'art. 48 dell'ordinamento urbanistico provinciale come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, inserire dopo la parola « urbanistica » le parole « anche per favorire l'accesso del risparmio popolare ad un'abitazione » e dopo la parola « sussidi » le parole « a copertura del relativo onere ivi comprese le spese generali, queste ultime nella misura riconosciuta dalla giunta provinciale »

Art. 30.

Modifiche alla legge di riforma dell'edilizia abitativa

L'art. 15-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 inserito con l'art. 10 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 è sostituito dal seguente:

« In caso di occupazione d'urgenza di aree destinate allo esproprio il proprietario espropriando che accetta per iscritto l'indennità di esproprio può chiedere il pagamento anticipato dell'indennità di esproprio. Il presidente della giunta provinciale ordina all'espropriante il pagamento diretto dell'indennità di esproprio a favore dell'espropriando sulla base di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da enti o istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni e previo accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato.

In caso di occupazione di aree assegnate ai sensi degli articoli 26 e 29 il pagamento anticipato può essere ordinato fino a raggiungere il 50% dell'area compresa nella zona di espansione In tal caso il contributo a fondo perduto e il prestito senza interessi di cui all'art. 32 sono concessi sulla base dell'ordine di pagamento di cui al secondo comma ».

Il secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, aggiunto con l'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Le aree assegnate ai sensi degli articoli 26 o 29 sono espropriate direttamente a favore degli assegnatari. In tal caso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 32, secondo e terzo comma, è erogato a favore degli assegnatari tenuti al pagamento a deposito dell'indennità di espropriazione di cui all'art. 10 »

Nel primo comma dell'art. 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le parole « ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, non superi l'importo di 5 milioni di lire » vengono sostituite con le parole « non superi il limite di cui al numero 2 del primo comma dell'art. 6-*bis* della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4 ».

Nel primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'art. 23 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15, la dizione « urbanizzazione primaria » è sostituita dalla parola « urbanizzazione ».

All'art. 43, primo comma, lettera *f*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, dopo le parole « per legge » vengono inserite le parole « o regolamento di esecuzione ».

Nello stesso articolo viene inserito il seguente secondo comma:

« Con regolamento di esecuzione la giunta provinciale riserva al personale da assumere nei ruoli locali di cui agli articoli 8 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976

n. 752, nonchè al personale insegnante delle scuole provinciali aventi carattere statale, un determinato numero di alloggi, in determinate località per periodi determinati, occorrendo per amministrazioni, sentite le amministrazioni interessate sul fabbisogno di alloggi per il personale destinato a prestare *in loco* servizio presso la relativa amministrazione. Con regolamento di esecuzione la giunta provinciale riserva al personale dipendente da amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la località di servizio gli alloggi costruiti con quote assegnate ai sensi dell'art. 78 dello statuto con vincolo di destinazione espressamente stabilito nella legge che disciplina il relativo finanziamento ».

Art. 31.
Modifica alla legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23

All'art. 2 della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, dopo le parole « ai sensi dell'art. 12 » sono sostituite con le parole « ai sensi degli articoli 12 e 13 ».

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32.
Norme tecniche

Le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni vengono emanate con regolamento di esecuzione della presente legge tenendo conto delle norme tecniche nazionali previste al primo comma dell'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al comma precedente, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributi della provincia per la costruzione ai sensi della presente legge devono avere un'altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni.

Art. 33.
Fonti energetiche alternative

Nella concessione delle agevolazioni provinciali per la costruzione e il recupero di edifici residenziali comprensivi di interventi che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali il comitato per l'edilizia residenziale provinciale può stabilire una elevazione del limite massimo dei costi ammissibili di cui all'art. 7 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, tenendo conto dell'elenco delle fonti energetiche da considerarsi non tradizionali formato dal C.E.R. nazionale a norma dell'art. 56 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 34.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15-*bis* della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dall'art. 30 della presente legge, le indennità di esproprio indicate nei decreti di occupazione d'urgenza emanati prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23, sono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15

Art. 35.
Limite di reddito e tassi dei mutui

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beneficiari di contributi provinciali rispetto ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato stipulato l'atto preliminare di mutuo. Coloro che hanno già stipulato il contratto preliminare di mutuo possono peraltro chiedere l'aumento dell'importo ammesso a mutuo a norma dell'art. 7 della presente legge. Per l'applicazione del citato art. 7 resta fermo il limite di superficie utile come definito all'art. 32 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15.

Ai rapporti di agevolazione rispetto ai quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia verificato l'atto di liquidazione finale del mutuo o la concessione dei contributi per il risanamento ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3, si applicano le norme vigenti in tale momento salva l'applicazione per le zone in cui il risanamento è in corso dalle disposizioni della presente legge concernenti agevolazioni non previste dalle norme preesistenti.

Nella prima applicazione della presente legge le domande per contributi provinciali previsti alle lettere *E1*), *E2*) ed *F*) del primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, possono essere presentate nei mesi di febbraio e marzo 1979.

Art. 36.
Piani di risanamento approvati

I piani di risanamento approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere dichiarati validi agli effetti della presente legge quali zone dotate di piani di recupero della giunta provinciale, sentita la commissione urbanistica provinciale, qualora l'adeguamento non esiga la loro rielaborazione.

In ogni caso il comune deve deliberare previamente in ordine all'applicazione del secondo comma dell'art. 10, ferma restando la competenza per l'attuazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo; a tale delibera non si applicano i primi due commi dell'art. 36-*bis* dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Art. 37.

Al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, il riferimento all'art. 1 si intende rettificato in art. 41.

Al primo comma dell'art. 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Per l'assegnazione delle abitazioni costruite a totale carico dei comuni si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 2, lettera *A*), n. 1, quinto comma, 3, 42, 43 e 44 della presente legge e gli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, quarto comma (limitatamente al finanziamento del sussidio casa), e 21 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, riferite al territorio comunale sostituendo al presidente dello Istituto il sindaco, al consiglio di amministrazione la giunta comunale. Il consiglio comunale può istituire un'apposita commissione incaricata dell'assegnazione delle abitazioni; in mancanza le funzioni di tale commissione sono esercitate dalla giunta comunale ».

Art. 38.

Agli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata che hanno ottenuto la concessione edilizia prima del 6 settembre 1978, data di entrata in vigore del decreto del presidente della giunta provinciale del 31 luglio 1978, n. 13, è concesso dal C.E.R. a carico del fondo di cui all'art. 2, lettera *H*), della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, un contributo pari al 75% dell'importo pagato al comune a titolo di contributo afferente al costo di costruzione di cui all'art. 6 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 39.

Gli esercizi alberghieri esistenti nel verde agricolo, comprese le zone sottoposte a divieto di edificazione per la tutela del paesaggio, nel verde alpino, nel bosco, la cui licenza di esercizio è stata rilasciata fra il 22 aprile 1970 e il 24 ottobre 1973, possono essere ampliati, su conforme parere della commissione urbanistica provinciale, nella misura del 40% del volume sopra terra esistente. Il numero dei posti-letto non può essere superiore a 60.

Art. 40.

All'art. 42 della legge provinciale sull'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente quarto comma:

« Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela del paesaggio, le aziende agricole costituenti minime unità colturali ubicate in zona residenziale non rurale, possono trasferire la loro sede nel verde agricolo, quando ciò è necessario per oggettive esigenze di conduzione dell'azienda agricola che non possono essere soddisfatte nell'ambito della normativa urbanistica vigente. La concessione per i nuovi fabbricati dell'azienda agricola viene rilasciata su conformi pareri da parte dell'ispettorato agrario e della commissione urbanistica provinciale. Detti pareri devono essere espressi entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di disaccordo decide la giunta provinciale ».

Art. 41.

Per sopperire alle maggiori esigenze di personale dell'ufficio edilizia popolare sono aumentate le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli compresi negli allegati *A*) e *B*) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, come di seguito indicate:

Ruolo amministrativo:

un posto nella qualifica iniziale della carriera direttiva;
tre posti nella carriera di concetto;
quattro posti nella carriera esecutiva.

Ruolo speciale dei servizi tecnici:

tre posti nella carriera di concetto;
due posti nella carriera esecutiva.

Ruolo speciale della carriera direttiva dei servizi della programmazione economica e del coordinamento territoriale:

due posti di urbanista di III classe.

Art. 42.
Norme finanziarie

Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dalla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1978 ulteriori spese per lire 15.939 milioni.

Le ulteriori spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite annualmente con legge di bilancio nei limiti d'importo indicati al comma precedente.

Alla copertura dell'onere sopraindicato a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso.

Art. 43.
Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 2840. — Fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia abitativa agevolata (articoli 1 e 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, e legge provinciale 13 giugno 1977, n. 15, art. 2) . . . . . . L. 15.939.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2) . . . . L. 15.939.000.000

Art. 44.

La giunta provinciale è autorizzata a coordinare con la presente legge in forma di testo unico le leggi provinciali nelle materie di urbanistica ed edilizia comunque sovvenzionate.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 25 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 1978, n. 53.
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 65 *del* 15 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979, e comunque non oltre il 30 aprile 1979, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia secondo gli stati di previsione approvati con la legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19, e loro successive variazioni, nel limite dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.

La giunta provinciale è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese, sia correnti che in conto capitale, che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2580)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791210)